



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

**Incontri di preparazione agli esami di abilitazione
2^a Sessione 2020**

CODICE DEGLI APPALTI

05 Novembre 2020

Relatore: Giuseppe Marano



L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ITALIA





La pubblica amministrazione, per tramite della moltitudine di enti pubblici, al fine di perseguire gli obiettivi per le quali sono preposte si avvale con una considerevole frequenza allo strumento giuridico dell'appalto.[\[1\]](#) L'appalto quindi è finalizzato ad acquisire utilità necessarie alla realizzazione, non di uno o più interessi pubblici, ma è lo strumento attraverso il quale reperire gli strumenti utili alla realizzazione dell'obiettivo perseguito all'ente pubblico in questione.[\[2\]](#) In una prima fase, prima dell'avvento delle politiche europee di integrazione, abbiamo una distribuzione in diversi riferimenti normativi delle leggi riguardanti i contratti pubblici. Le principali norme di riferimento erano contenute all'interno del Decreto Regio n. 2440 del 18 Novembre 1923, denominato Legge di Contabilità di Stato, e nel suo regolamento attuativo, Decreto Regio n. 827 del 23 Maggio 1924.[\[3\]](#) Attraverso questo primo intervento normativo si voleva garantire l'interesse pubblico attraverso la definizione della scelta del miglior offerente, sempre nel caso di contratti pubblici, così da garantire gli interessi di economicità e di efficacia dei lavori proposti dal singolo operatore che vi partecipava.



Successivamente, verso l'inizio degli anni 90, assistiamo ad una forte spinta legislativa in materia di appalti pubblici conseguentemente alle direttive europee in materia. Infatti, con il passare del tempo si assistette ad un notevole incremento del ricorso agli appalti pubblici e più in generale all'affidamento di servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni a operatori economici privati. Ad un certo punto le normative europee affiancarono quelle nazionali in materia, nello specifico con quattro diverse direttive: la prima è la Direttiva 93/37/CEE, la quale si occupava di regolamentare le disposizioni in materia di appalti pubblici; per quanto concerne gli appalti pubblici; la seconda direttiva è la 92/50/CEE riguardante l'ambito della fornitura di servizi da parte di operatori privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni; abbiamo poi la Direttiva 93/36/CEE contenente disposizioni in materia di forniture di beni nei confronti della pubblica amministrazione; infine abbiamo le Direttive 90/53/CEE e 93/38/CEE, le quali normano i settori esclusi dai precedenti, come ad esempio gli appalti riguardanti la fornitura di energia, quindi luce e gas, così come l'acqua e il mercato degli operatori telefonici. [\[4\]](#)



Vediamo quindi che una prima distinzione degli appalti pubblici, seguendo la normativa comunitaria, avviene secondo la natura ad esso attribuita. Nel corso degli anni è emersa anche un'altra importante distinzione data dal valore economico assegnato ad ogni appalto oggetto della regolamentazione. Introduciamo quindi la categoria degli appalti “sotto-soglia”, cioè quelli con un valore economico relativamente basso, i quali hanno uno scarso impatto nell'economia comunitaria, regolati per lo più dal diritto interno. Al contrario, gli appalti “sopra-soglia”, i quali hanno un importante valore economico sono regolati dalle Direttive Europee, destinatari gli stati membri che adeguano così le diverse regolamentazioni interne conosciute fino a quel momento. [\[5\]](#)



Nel corso dei decenni sono stati diversi di momenti che influenzarono la legislazione in materia di appalti pubblici, in un primo momento con Tangentopoli abbiamo avuto un irrigidimento delle procedure di affidamento, conseguenze principali furono però una paralisi generale del mondo degli appalti pubblici e una sempre più crescente perdita di fiducia degli operatori economici privati nei confronti delle stazioni appaltanti. [6] Successivamente s'interveniva prima sul quadro normativo esistente emanando prima un importante regolamento attuativo dei lavori pubblici e in un secondo momento attraverso l'emanazione di un regolamento che mirava a qualificare con caratteristiche ben definite i soggetti esecutori degli stessi lavori. [7]



La situazione economica dei primi anni 2000 influenza pesantemente la materia riguardante gli appalti pubblici. Al fine di velocizzare e snellire la pesante burocrazia fino a quel momento presente si intervenne con l’emanazione della legge n.443 del 21 Dicembre 2001 per la Realizzazione di Infrastrutture e degli Insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

Tale norma affronta quelle che sono le principali novità introdotte al fine di velocizzare l’affidamento di importanti lavori pubblici considerati strategici per la crescita economica del paese.

In altri termini, il preminente interesse pubblico alla legalità del procedere amministrativo viene sacrificato sull’altare della “celerità”.



D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

- In vigore dal 19.04.2016
-
-



D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Decreto correttivo

• In vigore dal 20.05.2017



D.L. 18 aprile 2019, n. 32
Decreto ‘sblocca cantieri’

- In vigore dal 19.04.2019



Legge 14 giugno 2019, n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(G.U. n. 140 del 17.06.2019; **in vigore dal 18.06.2019**)



Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali»

(Decreto Semplificazioni)

(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

• In vigore dal 15.09.2020



Principi generali in materia di appalti pubblici



Tre punti fermi in tema di appalti pubblici




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Primo punto fermo




Principio del tempus regit actum



- Art. 11 delle Preleggi del codice civile
-
-



L'oroscopo giuridico




verificare quando è stato pubblicato il bando di gara, perché 'cristallizza' la normativa



Secondo punto fermo



I principi comunitari



disciplinano tutte le procedure ad evidenza pubblica



-
-
- Principi comunitari che disciplinano tutte le procedure ad evidenza pubblica
-
-



-
-
- L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri **deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare ...**
-
-



-
-
- ... la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza
 - (Considerando n. 1 direttiva 24)
-
-



Principi del trattato:

- libera circolazione delle merci (art. 28)
 - libertà di stabilimento (art. 43)
 - libera prestazione dei servizi (art. 49)
-
-



-
- parità di trattamento
 - non discriminazione
 - riconoscimento reciproco
 - proporzionalità
 - trasparenza
-



Principi per l'aggiudicazione degli appalti

- Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata (art. 18 direttiva 24)



dice



- L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice **garantisce la qualità delle prestazioni** e si svolge nel **rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ...**



... rispettano, altresì, i **principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (art. 30)**



Appalti sopra soglia comunitaria

Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza



La soglia comunitaria

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- d) **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX



La soglia comunitaria

Settori speciali:

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 443.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) **euro 1.000.000** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX

(art. 35)



Attenzione: nuovi importi (dall'1.1.2020 al 31.12.2020)

- a) **euro 5.350.000 invece di 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 139.000 invece di 144.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- c) **euro 214.000 invece di 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali
-
-



Appalti sopra soglia comunitaria

Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato



... e sotto soglia ?

- 1 – si fa quel che chi comanda ha voglia
 - 2- si fa quel che il Rup ha voglia
 - 3 – oppure ...
-
-



COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE

- relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02 – in GUCE 1 agosto 2006)
-
-



- *... le direttive «appalti pubblici» non si applicano a tutti gli appalti pubblici. Esiste tuttora una vasta gamma di appalti che non sono coperti o sono coperti solo in parte da tali direttive, ad esempio:*
- *— gli appalti il cui importo è inferiore alle soglie di applicazione delle direttive «appalti pubblici»;*
- *— gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e all'allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE, il cui importo supera le soglie per l'applicazione di tali direttive.*



*La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha confermato nella sua giurisprudenza che le disposizioni del trattato CE relative al mercato interno si applicano **altresì agli appalti** che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive «appalti pubblici».*



La Corte ha esplicitamente dichiarato che «sebbene taluni contratti siano esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici che li stipulano sono ciò nondimeno tenute a rispettare i principi fondamentali del trattato

(Corte di Giustizia, causa C – 59/2000)



Come e cosa fare per garantire il rispetto
dei principi comunitari agli appalti di
importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario ?



NORME FONDAMENTALI PER L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI RILEVANTI PER IL MERCATO INTERNO

• 2.1 Pubblicità

- **2.1.1 Obbligo di garantire una pubblicità adeguata**
 - *il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla CGCE consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto*
-
-



Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici scegliere il mezzo più adeguato a garantire la pubblicità dei loro appalti.



2.2 Aggiudicazione dell'appalto

... la CGCE ha dichiarato che l'obbligo di trasparenza consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione...

Deriva da quanto precede che **un appalto deve essere aggiudicato nel rispetto delle disposizioni e dei principi del trattato CE**, al fine di garantire condizioni di concorrenza eque all'insieme degli operatori economici interessati da tale appalto



2.3 Tutela giurisdizionale

... la CGCE ha sottolineato l'importanza che riveste la possibilità di un controllo dell'imparzialità della procedura. Senza un meccanismo di controllo adeguato, il rispetto delle norme fondamentali di un'aggiudicazione equa e trasparente degli appalti non può essere effettivamente garantito



E quindi:

- *I principi comunitari si applicano a tutte le procedure ad evidenza pubblica in materia di appalti, senza alcuna limitazione con riferimento all'importo a base d'asta (cioè non rileva se è sopra o sotto soglia)*
-
-



Contratti esclusi

L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **esclusi**, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità** (art. 4)



Quindi:

- i principi (comunitari) di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità

Disciplinano


- l'affidamento di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture



Terzo punto fermo



La preminenza del diritto comunitario



Art. 11 Costituzione



-
-
- L'Italia ... *consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*»
-
-



-
-
- Cosa succede in caso di contrasto tra diritto nazionale e diritto comunitario ?
-
-



Fattispecie:

- - mancato recepimento di una direttiva nei termini stabiliti
 - - inadeguato recepimento di una direttiva
 - - legislazione nazionale che contrasta con il diritto comunitario
-
-

- Corte di Giustizia delle Comunità europee
Sentenza 22.06.1989, causa C - 103/88





- ... in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente **precise**, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato



-
-
- Si tratta delle norme **c.d. self executing**, cioè quelle che contengono precetti :
 - - sufficientemente chiari
 - - precisi
 - - incondizionati
-
-



... il motivo per cui i singoli possono far valere le disposizioni di una direttiva dinanzi ai giudici nazionali ove sussistano i detti presupposti, è che **gli obblighi derivanti da tali disposizioni valgono per tutte le autorità degli Stati membri**



-
-
- ... qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali,

tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni,

Sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni



- ... l'amministrazione, anche comunale, è tenuta ad applicare l'art. 29, n. 5, della direttiva 71/305 del Consiglio

e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a questa disposizione.



La preminenza del diritto comunitario, in questo caso in tema di appalti pubblici, impinge nell'ordinamento giuridico ...



CGE 12 luglio 2001 causa C-399/98

- La direttiva ... 93/37/CEE ... osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato ...



- ... la **realizzazione diretta** di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, **nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva**



• Applicazione dei principi comunitari in relazione alle fasi della procedura di gara:

- preparazione atti
 - partecipazione alla gara
 - compiti della commissione
 - aggiudicazione
-
-



In relazione agli atti di gara :

- logicità
- ragionevolezza
- congruità
- proporzionalità

delle clausole inserite dalla stazione appaltante



Gli atti di gara hanno un contenuto:

- minimo, previsto dalla legge
(v. Anac)
 - discrezionale, previsto dalla stazione
appaltante
-
-



Il **principio di proporzionalità**, di derivazione comunitaria (è stato introdotto con il Trattato di Maastricht nell'art. 5 del Trattato della Comunità europea), è principio generale **dell'ordinamento; in ragione di tale sua valenza,** il principio deve sempre sostenere l'azione amministrativa e postula, in via generale, che la p.a., nel perseguimento delle finalità istituzionali, debba adottare la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi **compresenti ...**



E' illegittimo il bando di gara di un appalto di servizi nel caso in cui **non vi sia alcun nesso di adeguatezza tra il valore attribuito dall'amministrazione alle attività poste a base dell'appalto ed i requisiti di capacità tecnica imposti ai partecipanti**; prevedere infatti requisiti manifestamente sproporzionati rispetto al servizio posto a gara genera una irragionevole limitazione della platea di possibili partecipanti alla gara e un'irragionevole discriminazione tra possibili concorrenti (TarRm III bis 31 07 2007 n.7259)



-
-
- Impugnazione delle clausole :
 - immediata, se ledono il diritto alla partecipazione (art. 41 Costituzione)
 - contestuale all'esclusione, per le altre (v. Adunanza Plenaria n. 1 del 2003)
-
-



-
-
- Clausole di **dubbia** interpretazione o contrastanti tra loro o con gli atti di gara :
 - devono essere interpretate in modo da garantire la partecipazione dei concorrenti
(v. Corte di Giustizia 27.02.2003 - C 327 2000)
-
-



- In relazione alla gara :

- interpretazione delle clausole :
 - formale
 - sostanziale
-
-



Obiettivo:

- favorire la più ampia partecipazione possibile
 - rispetto però della par condicio e della massima trasparenza
-
-



Tassatività delle clausole di esclusione che si ricavano:

- dagli atti di gara
 - dai principi generali dell'ordinamento
-
-



dall'art. 83.8 del codice:

I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle



Modalità di partecipazione :

- rispetto delle condizioni di gara
 - applicazione delle clausole di esclusione
 - soccorso istruttorio
-
-



Soccorso istruttorio (art. 83.9)

Principio generale:

Le **carenze di qualsiasi elemento formale** della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.



In particolare, in caso di

- mancanza,
 - incompletezza e di
 - ogni altra irregolarità essenziale
- degli elementi e

del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85...



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

... con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica...



-
-
- ... la stazione appaltante assegna al concorrente un **termine**, non superiore a dieci giorni ...

• **Perentorio ?**



... perché siano

- rese,
 - integrate o
 - regularizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
-
-



Sanzione:

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.



Le irregolarità non sanabili

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del *contenuto* o del *soggetto responsabile* della stessa.



Procedura ristretta – preselezione

Modalità di presentazione della domanda:

- 1 – spedizione postale / consegna mano
- 2– fax, completo di documenti: in questo caso, dovranno essere integralmente confermati mediante invio a mezzo posta entro il termine di scadenza, a pena di esclusione



Nelle procedure ad evidenza pubblica il rispetto delle regole di gara non riguarda soltanto i concorrenti, ma vincola prima di tutto la stazione appaltante:



*“Le prescrizioni contenute nel bando di gara e nella lettera di invito costituiscono la "lex specialis" della gara e vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione, **alla quale non rimane alcun margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo nemmeno disapplicarle**”*

(CdS, IV, 5.10.2005, n. 5367).



Il principio deve essere applicato anche in riferimento al rispetto dei termini per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Sul punto, da tempo il Consiglio di Stato ha chiarito che:

*“il termine di presentazione delle offerte è **inderogabile**, per cui non può essere disatteso, pena altrimenti la violazione del principio fondamentale della par condicio”*
(CdS, sez. V, 25 gennaio 1995, n. 130).



..E se il ritardo dipende da cause non imputabili al concorrente ?



Per eccezionali casi di forza maggiore il plico può essere consegnato tardivamente, ma si deve trattare di **ipotesi oggettive**, non imputabili in alcun modo al concorrente (o suo incaricato alla consegna)



Presentazione dell'offerta :

- le modalità previste negli atti devono essere seguite in modo rigoroso dal concorrente
- devono essere applicate dalla P.A., che si è auto-vincolata



Valutazione dei requisiti e dell'offerta :

- rispetto della par condicio
 - integrazione e chiarimenti / soccorso istruttorio
-
-



Principi generali per la gestione della gara da parte della Commissione :




1 - obbligo di applicare le ‘regole del gioco’ che altri hanno scritto



non può integrare carenze negli atti di gara



2 - tutela della par condicio



divieto di aprire l'offerta economica prima di quella tecnica




D.L. 32/2019 – modifica l'art. 36.5:

«Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura»




3 - integrazione e chiarimenti



dovere di soccorso istruttorio



4 – massima trasparenza



pubblicità delle operazioni di gara



... è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli **adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta**, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta **tecnica ovvero l'offerta economica**, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto dei plichi (Cons. Stato: sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile 2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030; sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002, n. 5421);



... la "ratio" ispiratrice del principio di pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a **tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità** che devono guidare l'attività amministrativa in questa materia (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2006, n. 6529)




Adempimenti per le sedute pubbliche

- 1– verbalizzazione dei nomi dei presenti, con loro identificazione ed indicazione del potere di rappresentanza
- 2– verbalizzazione di eventuali richieste, osservazioni, chiarimenti, domande
- 3 – riscontro ed assunzione provvedimenti
- 4– in caso di necessità, sospensione della seduta e sua riconvocazione



5 – obbligo di motivazione




deve essere precisa e puntuale



... le valutazioni tecniche di una commissione di gara, che presentano inevitabilmente un margine di opinabilità, non possono essere sostituite con le diverse valutazioni del ricorrente o del giudice, ma possono essere sindacate, se del caso con c.t.u., solo se presentino margini di illogicità, irragionevolezza, travisamento (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6835; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I., 4 maggio 2005 n. 2648)



6 - agisce nel 'plenum' dei componenti




l'attività istruttoria può essere delegata



Nelle procedure concorsuali per l'affidamento di contratti con la P.A. non è sempre e comunque necessario che la commissione di gara operi in composizione plenaria, ben potendo ciò non avvenire allorché la Commissione svolge una attività meramente preparatoria o istruttoria, ferma restando la necessità del plenum tutte le volte che debba invece procedersi a valutazioni o comunque ad attività decisorie (CdS , sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2188)



7 – in caso di clausole di dubbia interpretazione o contrastanti tra loro o con gli atti di gara



devono essere interpretate in modo da garantire la partecipazione dei concorrenti



La **rivoluzione** dello ‘Sblocca cantieri’:



Dalla *soft law* al regolamento ±





Art. 216. 27-octies

Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (...) di **un regolamento unico** recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, **rimangono in vigore o restano efficaci**



Cioè:

- in attesa del regolamento unico
 - rimangono in vigore o restano efficaci le linee guida e i decreti adottati :
-
-



-
-
- **L.G. n. 1** (Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)
 - **L.G. n. 3** (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni)
 - **L.G. n. 4** (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici)
-
-



-
-
- d.m. (MIT) 2.12.2016, n. 263 (sui requisiti per affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)
 - d.m. (MIT) 10.11.2016, n. 248 (elenco opere superspecialistiche)
 - d.m. (MIT) 7.03.2018, n. 49 (su DL e DEC)
 - d.m. (beni e attività culturali) 22.08.2017, n. 154 (appalti di lavori sui beni culturali)
-
-



... e poi cosa succede ?



Art. 216. 27-octies

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, **vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.**



Cioè:

- cessano le L.G. che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento, e
-
-



quelle in materia di:

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
 - b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
 - c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
 - d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
-
-



-
-
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
 - f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
 - g) collaudo e verifica di conformità;
 - h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
 - i) lavori riguardanti i beni culturali.
-
-



Attenzione

permane comunque il potere di Anac di emanare
L.G. non vincolanti



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
